

**Il procedimento di
riscossione:
dall'autoliquidazione alla
comunicazione di
inesigibilità**

fi

L'uscita di scena di Equitalia e la riforma della riscossione



Evoluzione normativa

D.L. 203/2005 art. 3 commi 24, 25 e 25 bis

Proroga a Equitalia (Riscossioni SPA) fino al 31/12/2010

D.L. 70/2011 art- 7 comma 2 lett. gg-ter

Proroga fino al 31/12/2011

D.L. 201/2011 Art. 10 co. 13 octies e 13 novies

Proroga fino al 31/12/2012

D.L. 174/2012

Proroga fino al 31/12/2013

D.L. 35/2013 Art. 10 comma 2 ter

Proroga fino al 31/12/2014

Legge 190/2014 comma 642

Proroga fino al 30/06/2015



Stesura precedente il co. 13 octies D.L. 201/2011

D.L. 70/2011 art. 7 comma 2 gg-ter)

a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell' *articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248*, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.



Stesura attuale dopo il co. 13 octies

D.L. 70/2011 art. 7 comma 2 gg-ter)

a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell' *articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248*, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.



Stesura iniziale prima dell'art. 14 bis D.L. 201/2011

Art. 7 comma 2 lett. gg quater

- a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:
- 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell' *articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*;
- 2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all' *articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, e successive modificazioni



Stesura attuale dopo l'art. 14 bis

Art. 7 comma 2 lett. gg quater

- a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.



D.L. 201/2011 Art. 7 comma 2 lett. gg-septies
(sostituito dall'art. 8 bis D.L. 16/2012 in fase di conversione)

Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett b) D.Lgs. 446/97, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'Ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'Ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.



Legge 11/03/2014 n. 23 art. 10

Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti

Comma 1 lett. c:

riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:



Legge 11/03/2014 n. 23 art. 10

1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;



Legge 11/03/2014 n. 23 art. 10

2) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali piu' idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entita', nonche' dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti gia' avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entita' unitaria;



Legge 11/03/2014 n. 23 art. 10

3) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche on-line, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;



Legge 11/03/2014 n. 23 art. 10

4) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonche' l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonche' presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;



Legge 11/03/2014 n. 23 art. 10

5) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;



Legge 11/03/2014 n. 23 art. 10

6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicitiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;



La riscossione dei nuovi tributi

IUC (IMU – TASI – TARI)

Legge 147/2013 comma 690

La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.



La riscossione dei nuovi tributi

IUC (IMU – TASI – TARI)

Legge 147/2013 comma 691

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

fi

Le fasi del procedimento di riscossione

Autoliquidazione/liquidazione

Termine di decadenza

Avviso di
accertamento

Termine di decadenza

Titolo esecutivo

Termine di prescrizione

Azioni esecutive /
solleciti



Differenza tra decadenza e prescrizione

una volta interrotta la prescrizione, nasce un nuovo periodo prescrizionale uguale al precedente

una volta impedita la decadenza non si produrrà un nuovo periodo di decadenza uguale al precedente, ma il diritto potrà essere normalmente esercitato col solo limite della prescrizione



I fase - liquidazione del tributo

Versamento e dichiarazione spontanei da parte del contribuente entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali, ovvero su richiesta espressa del Comune.



Autoliquidazione

Nel caso di autoliquidazione il Comune deve mettere a disposizione tutte le informazioni utili al calcolo dell'imposta e per adempiere all'obbligo dichiarativo.

Il contribuente può ravvedersi qualora effettui spontaneamente un versamento tardivo.



Autoliquidazione

Vantaggi: il procedimento si accorcia limitando l'intervento dell'Ente alla fase di controllo ed eventuale contestazione delle violazioni commesse. La riscossione non è legata alla tempestività di invio delle relative comunicazioni.

Svantaggi: Il contribuente ha sicuramente maggiori difficoltà ad adempiere e si complica la fase di rendicontazione per l'Ente non inviando modelli di pagamento precompilati.



Liquidazione

Vantaggi: il contribuente non rischia di commettere errori in quanto è il Comune che determina l'importo da versare ed il Comune ha maggiore facilità nella verifica dei versamenti potendo anche prevedere forme di pagamento precompilate.

Svantaggi: E' un procedimento più lungo che prevede prima della applicazione di eventuali sanzioni un ulteriore procedimento di notifica. Il versamento del tributo è subordinato alla capacità dell'Ente di inviare tempestivamente le relative comunicazioni



Legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014

Comma 637 – modifica del ravvedimento operoso

La sanzione è ridotta:

«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore»;

Sanzione $30\% \times 1/9 = 3,34\%$



Ravvedimento operoso

Art. 13 D.Lgs. 472/1997

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

Ravvedimento Sprint

$2\% \times 1/10 = 0,2\%$ per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14°

Ravvedimento Breve

$30\% \times 1/10 = 3\%$ per pagamento effettuati tra il 15° ed il 30° giorno



Ravvedimento operoso

Art. 13 D.Lgs. 472/1997

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale é stata commessa la violazione ovvero, quando non é prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

Ravvedimento Lungo

$30\% \times 1/8 = 3,75\%$



Termini e percentuali in caso di dichiarazione periodica

Descrizione	Termine	Riduzione	sanzione
Ravvedimento sprint	Dal 1° al 14° giorno dalla violazione	1/10	0,2% per ogni giorno di ritardo
Ravvedimento breve	Dal 15° al 30° giorno dalla violazione	1/10	3%
Ravvedimento lungo	Entro la data di presentazione della dichiarazione	1/8	3,75%
Ravvedimento new	Entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione	1/9	3,34



Termini e percentuali in caso di dichiarazione non periodica

Descrizione	Termine	Riduzione	sanzione
Ravvedimento sprint	Dal 1° al 14° giorno dalla violazione	1/10	0,2% per ogni giorno di ritardo
Ravvedimento breve	Dal 15° al 30° giorno dalla violazione	1/10	3%
Ravvedimento new	Entro 90 giorni dalla violazione	1/9	3,34
Ravvedimento lungo	Entro un anno dalla violazione	1/8	3,75%



Fase II – Accertamento delle violazioni

Contestazione e irrogazione della sanzione, la quale costituisce provvedimento amministrativo di natura tributaria con il quale viene quantificato giuridicamente il debito del contribuente.




Attività accertativa

Comma 161.

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Attività accertativa





Attività accertativa

Comma 162.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Liquidazioni

Verifica della corrispondenza tra dichiarazione e versamento effettuato nei termini di legge o di regolamento (autoliquidazione) o comunque comunicati al contribuente (liquidazione).



fi Liquidazioni

Comma 161.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

IMU 2014	31 dicembre 2019
TASI 2014	31 dicembre 2019
TARI 2014	dipende dalle scadenze

fi Liquidazioni

In fase di liquidazione occorre tenere presente anche delle eventuali componenti di competenza erariale, che in fase accertativa diventano comunque di competenza comunale

IMU dovuta = IMU STATO + IMU COMUNE

TARES dovuta = TARES + quota provinciale + magg. Erariale

In fase di liquidazione occorre considerare l'ammontare complessivo del tributo indifferentemente dalla suddivisione tra Stato e Comune (commi 724 e 727 legge 147/2013)

fi Liquidazioni

Comma 724 Legge 147/2013

Versamento imposta in eccedenza

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007.

fi Liquidazioni

Comma 725 Legge 147/2013

Versamento imposta di competenza comunale all'Erario

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

fi Liquidazioni

Comma 726 Legge 147/2013

Versamento in eccedenza ed errata imputazione

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

fi Liquidazioni

Comma 727 Legge 147/2013

Versamento imposta di competenza erariale al Comune

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

fi Liquidazioni

Esempio 1

IMU dovuta €. 1000

Di cui €. 500 quota Stato ed €. 500,00 quota Comune

Il contribuente versa €.1.000 tutto su quota comune

La liquidazione a carico del contribuente sarà comunque

IMU dovuta 1.000 –

IMU versata 1.000 =

Differenza 0 (rimane l'onere del Comune di restituire
500,00 all'Erario)

fi Liquidazioni

Esempio 2

IMU dovuta €. 1000

Di cui €. 500 quota Stato ed €. 500,00 quota Comune

Il contribuente versa €.1.000 tutto su quota Stato

La liquidazione a carico del contribuente sarà comunque

IMU dovuta 1.000 –

IMU versata 1.000 =

Differenza 0 (rimane l'onere del Comune di richiedere
500,00 all'Erario)

fi Liquidazioni

Esempio 3

IMU dovuta €. 1000

Di cui €. 500 quota Stato ed €. 500,00 quota Comune

Il contribuente versa €.500.00 quota comune e 700,00 quota Stato

La liquidazione a carico del contribuente sarà comunque

IMU dovuta 1.000 –

IMU versata 1.200 =

Differenza - 200,00 (somma che deve essere rimborsata
dall'Erario)

fi Liquidazioni

Esempio 4

IMU dovuta €. 1000

Di cui €. 500 quota Stato ed €. 500,00 quota Comune

Il contribuente versa €.500.00 quota comune e 200,00 quota Stato

La liquidazione a carico del contribuente sarà comunque

IMU dovuta 1.000 –

IMU versata 700 =

Differenza + 300,00 (somma da versare interamente al
Comune)



Liquidazioni

L'art. 1 comma 4 del D.L. 16/2014 ha esteso le procedure di cui ai commi 722 al 727 anche a tutti gli altri tributi locali che presentano e presenteranno la medesima problematica di ripartizione tra quota Stato e quota Comune (ad oggi sicuramente l'IMU 2013 e seguenti e la TARES 2013)



Rettifiche

Verifica della corrispondenza tra dichiarazione e reale situazione relativa agli elementi di determinazione della base imponibile.





Accertamento


Rilevazione di situazioni imponibili non dichiarate.





Fase III – La riscossione coattiva

Emissione del titolo esecutivo che precede la fase dell'espropriazione





Comma 163 legge 296/2006

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

fi

Gli strumenti a disposizione sono due:

- Il ruolo (D.P.R. 602/73 e ss.mm.) con emissione della cartella di pagamento;
- L'ingiunzione fiscale (r.d. 639/1910)




Ingiunzione

L'ingiunzione è l'ordine emesso dall'Ente creditore di pagare entro 60 giorni la somma dovuta, pena l'avvio di procedure di esecuzione forzata.

Le procedure di esecuzione forzata devono avvenire entro 90 giorni pena la decadenza della validità dell'ingiunzione stessa (art. 481 c.p.c.).

fi





Termine decadenziale 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo

Atto amministrativo

Precetto

Validità prescrizione 5 anni

Validità 90 giorni

Sollecito di pagamento

Re-ingiunzione



L'ingiunzione rinforzata

La normativa prevede nel tentativo di uniformare lo strumento utilizzabile dai Comuni rispetto a quello in possesso dell'Agente della riscossione, l'assimilazione e pertanto l'applicazione anche all'ingiunzione di pagamento di quanto disciplinato nel titolo II del D.P.R. 602/73 in quanto compatibile. Ciò ha permesso:

- 1 – di sostituire la figura dell'ufficiale giudiziario con l'ufficiale della riscossione;
- 2 – di poter applicare prima delle azioni di espropriazione le c.d. azioni cautelari che garantiscano il patrimonio su cui rivalersi in fase di esecuzione forzata ovvero il fermo amministrativo e l'ipoteca immobiliare;
- 3 – l'utilizzo del servizio postale per la notifica delle ingiunzioni.



La notifica degli atti

r.d. 639/1910 – Notifica a mezzo Ufficio giudiziario o messo del Giudice di pace

Art. 26 D.P.R. 602/73

(richiamato dagli artt. 49-50)

- Notifica a mezzo:

Ufficiale della riscossione

Messi comunali

Agenti PM

Posta raccomandata con a.r.

Legge 296/2006

Messi notificatori



Aspetti particolari

Il costo della notifica e di elaborazione dell'atto effettivamente sostenuti possono essere addebitati al contribuente. Stessa cosa dicasi per le spese relative alle procedure esecutive.

L'ingiunzione viene sottoscritta anche a mezzo firma elettronica dal Funzionario responsabile del tributo.



Importo minimo accertabile e riscuotibile (comma 736 legge 147/2013)

All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.


D.L. 16/2012 art. 3 comma 10

10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali ~~e locali~~, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.



Interessi moratori

La somma indicata nell'ingiunzione deve inoltre essere aumentata degli interessi moratori calcolati sull'intera somma (indifferentemente se comprensiva a sua volta di interessi e sanzioni relativi alla fase accertativa) calcolati a giorni effettivi dalla data di notifica dell'avviso di accertamento al giorno del pagamento, applicando il tasso legale.



fi

Provvedimenti successivi con effetti sulle ingiunzioni

Annullamento

Dilazioni di pagamento

Sospensione

Revoca delle dilazioni o delle sospensioni

Ricalcolo e reingiunzione



Azioni esecutive

Il r.d. 639/1910 prevede le seguenti azioni:

- espropriazione mobiliare;
- espropriazione presso terzi;
- espropriazione immobiliare.



Azioni esecutive

Espropriazione mobiliare

L'ente creditore procede al pignoramento dei beni alla presenza dell'Ufficiale giudiziario o di un messo dell'Ufficio del Giudice di pace (ovvero funzionario della riscossione), il quale provvede alla redazione del verbale di pignoramento.



Azioni esecutive

Espropriazione mobiliare

Il verbale viene restituito all'Ente Creditore per i successivi atti, in quanto non vi è la presenza del giudice dell'esecuzione.

Tra le altre cose l'ente dovrà munirsi di un deposito esterno in quanto non può avere in custodia i beni pignorati.

Azioni esecutive

fi

Espropriazione prezzo terzi

Riprende la normativa del c.p.c. salvo per l'assenza dell'atto di precetto.

Per il pignoramento dei fitti e delle pigioni è sufficiente la notifica a cura dell'Ufficiale giudiziario o del messo del giudice di pace, all'affittuario contenente l'ordine di pagare l'Ente creditore invece che il locatore.



Azioni esecutive

Espropriazione immobiliare

La procedura anche se considerata semplificata deve avvenire comunque a mezzo del giudice che provvede a notificare il precetto di pagamento.

Il limite al ricorso all'espropriazione immobiliare viene posto dal D.L. 70/2011 art. 7 comma 2 lett gg-decies per l'iscrizione ipotecaria e gg-undicies per l'espropriazione, ovvero:
20.000,00 euro per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
8.000,00 euro per gli altri immobili;



Misure cautelari

- a) Il fermo amministrativo per i beni mobili registrati;
- b) L'ipoteca per i beni immobili;

L'ipoteca trova il medesimo limite di valore del credito da recuperare previsto per l'espropriazione, ovvero 20.000,00 euro se trattasi di abitazione principale e 8.000,00 per gli altri immobili.

Ai sensi del comma 544 Legge 228/2012 In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.



Inesigibilità

Conclusione negativo del procedimento di riscossione coattiva.

La somma diventa inesigibile per:

- irreperibilità del debitore;
- assenza di beni su cui rivalersi
- prescrizione delle somme



Legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014

Comma 682 – 688 Comunicazioni di inesigibilità

I commi in esame modificano la portata degli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 112/99. In particolare:

- a) Si riduce a due anni il termine per gli enti creditori per controllare l'operato dell'Agente della riscossione ed eventualmente evitare il discarico automatico delle partite;
- b) Si allunga da 30 a 120 giorni il termine entro cui l'Agente della riscossione deve presentare la documentazione richiesta in fase di controllo, pena il diniego al discarico delle somme inesigibili;
- c) Viene modificata la procedura di eventuale contestazione all'Agente della Riscossione, ponendo un limite alle quote controllabili (non più del 5%);



Cancellazione dei ruoli pre riforma

Comma 527 Legge 228/2012

Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.



Comma 528 Legge 228/2012

Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.



Comma 529 Legge 228/2012

Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.



Legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014

Comma 682 – 688 Comunicazioni di inesigibilità

Viene fissato un nuovo termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità pregresse, ovvero: “Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società' del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più' recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017”



Legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014

Riepilogo scadenze di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

Anno consegna ruolo	Termine di presentazione
2014	31 dicembre 2017
2013	31 dicembre 2018
2012	31 dicembre 2019
2011	31 dicembre 2020
2010	31 dicembre 2021
2009	31 dicembre 2022
2008	31 dicembre 2023
2007	31 dicembre 2024
2006	31 dicembre 2025
2005	31 dicembre 2026
2004	31 dicembre 2027
2003	31 dicembre 2028
2002	31 dicembre 2029
2001	31 dicembre 2030
2000	31 dicembre 2031



Istanza di sospensione

Comma 537 Legge 228/2012

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati « concessionari per la riscossione », sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538



Comma 538 Legge 228/2012

Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.



Comma 539 Legge 228/2012


Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.



Comma 540 Legge 228/2012

In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

fi





L'applicazione delle sanzioni (D.Lgs. 472/97)

Principio della personalità

(Art. 1)

La sanzione è riferibile alla persona fisica o giuridica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

(Art. 8)

L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Principio della legalità

(Art. 3)

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Principio della legalità

(Art. 3)

Esempi

il contribuente non può essere sanzionato se il Comune:

- non regola il termine di presentazione della dichiarazione TARES;
- non stabilisce le scadenze ed il numero delle rate della TARI;
- Non regola il criterio di calcolo della TASI in termini di percentuale di possesso o di termine di



Principio del Favor Rei

(Art. 3)

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.



Principio del Favor Rei

(Art. 3)

Esempio:

Il venir meno dell'obbligo di dichiarazione ICI a seguito della legge 296/2007 a reso inapplicabili le sanzioni anche per le omissioni precedenti.



Principio del favor rei

(Art. 3)

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Principio del favor rei (Art. 3)

Esempio:

- Se la legge prevedesse che dal 1 gennaio 2015 la sanzione per omesso versamento fosse del 20%, la medesima sanzione sarebbe da applicare anche per le omissioni commesse precedentemente a tale data;
- Se la legge prevedesse un aumento al 40% la medesima sanzione verrebbe applicata solo per le violazioni successive alla data del 1 gennaio 2015.

Principio del favor rei (Art. 3)

Esempio:

- l'applicazione del ravvedimento operoso soggiace al principio del favor rei, per cui una riduzione delle sanzioni verrebbe applicata anche con effetto retroattivo. Il ravvedimento sprint si applica pertanto anche agli anni precedenti la sua introduzione avvenuta con la finanziaria 2011.
- Ugualmente la sanzione per i primi 14 giorni introdotta nell'art.1 3 D.Lgs. 471/1997 si applica per tutte le violazioni non ancora commesse.

Principio della imputabilità

(Art. 4)

Non può essere assoggettato a sanzione chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base a criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.



Principio della colpevolezza (Art. 6)

Ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.



Principio della colpevolezza

(Art. 6)

E' colposa quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato della norma violata.



Principio della colpevolezza

(Art. 6)

E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

Principio della colpevolezza

(Art. 6)

Non è soggetto a sanzione l'azione dovuta ad un errore sul fatto, purché non determinato da colpa.

L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.



Criteria di determinazione della sanzione

(Art. 7)

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.



Concorso di persone

(Art. 9)

Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.



Concorso di violazioni

(Art. 12)

E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione.



Concorso di violazioni

(Art. 12)

Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.



Concorso di violazioni

(Art. 12)

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata fino a un terzo.



Concorso di violazioni

(Art. 12)

La continuazione è interrotta dalla contestazione delle violazioni.

Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.